



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 31 del Registro, Data 03 GIU. 2015

OGGETTO:	MODIFICHE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO - L.R. N. 18/95 E L.R. N. 2/1996 - D. Lgs N. 59/2010 - INTESA SANCITA CON LA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012 - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24/01/2013.
----------	---

Immediatamente Esecutiva

L'anno 2015, il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.

In sessione ORDINARIA su PRIMA convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
BIAMONTE ALESSANDRO	X		FIDUCIA GIUSEPPE		X
VALENTI GIUSEPPINA	X		CARUCCI PIETRO	X	
SULLO AMERICO		X	TUTINO GIOVANNI		X
VALENTI ORAZIO		X	CATALANO MARIA GRAZIA	X	
BUONAFEDE YURI	X		LOMBARDO SEBASTIANO	X	
PARISI GIOVANNI	X		LA DUCA ROSALIA	X	
GIANNETTO MASSIMO		X	TRIFI MARIANNA		X
BOSCARINO SEBASTIANO	X		TRINGALI DANIELA		X
SCARINCI BENIAMINO	X		FAZZINA CARMELO		X
MARSALA FRANCESCA		X	ARANGIO PATRIZIA		X

Presenti 10, Assenti 10

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Beniamino Scarinci, ovvero,

il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Sig. Maria Grazia Catalano.

il Segretario Comunale, dott. Maurizio Casale

ovvero,

il Vicesegretario, Dott. Mario Privitera

Nominati scrutatori i sigg.

2. LOMBARDO SEBASTIANO

1. VALENTI GIUSEPPINA

3. LA DUCA ROSALIA

La seduta è pubblica segreta.

OGGETTO: MODIFICHE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO-L.R.N° 18/95 E L.R.N°2/1996-D.LGS N°59/2010-INTESA SANCITA CON LA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012-CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24/01/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI COMUNALI: VALENTI G,VALENTI O, BUONAFEDE, PARISI,GIANNETTO, BOSCARINO, SCARINCI,CARUCCI,LOMBARDO, CATALANO E LA DUCA (11/20).

IL PRESIDENTE invita il CC alla trattazione della proposta ad oggetto: MODIFICHE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO-L.R.N° 18/95 E L.R.N°2/1996-D.LGS N°59/2010-INTESA SANCITA CON LA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012-CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24/01/2013, come istruita dall'Ufficio competente, già trattata dalla Commissione Consiliare competente per materia e corredata del parere del Revisore Unico.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE VALENTI G, la quale chiede di essere messa a conoscenza del contenuto della proposta di deliberazione in discussione.

INTERVIENE LA DOTT.SSA SERRATORE la quale spiega il contenuto dell'atto.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE PARISI, il quale sottolinea che i criteri sono stati stabiliti nella Conferenza unificata del 05/07/2012 da parte dello Stato e poi recepiti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/01/2013. Inoltre comunica che il numero dei chioschi è diminuito e nella rimodulazione di è previsto un nuovo posteggio in via Caboto.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE GIANNETTO, il quale chiede se è possibile vedere la mappa riportante l'allocatione precisa dei chioschi sul territorio, dal momento che in occasione di una seduta della commissione competente per materia l'atto non era corredata da alcuna planimetria, per averne una conoscenza maggiore. Il relatore avverte che se non gli venisse messa a disposizione tale planimetria anticipa il suo voto contrario alla proposta di cui all'oggetto.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE CARUCCI, il quale contesta quanto detto da Giannetto e riferisce che in sede di commissione l'Ufficio proponente ha fornito tutte le informazioni, ma riconosce che la proposta era sprovvista di mappa riportante l'allocatione esatta dei chioschi.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL SINDACO RIZZA, il quale ricorda ai presenti che l'allocatione dei posteggi sul territorio fu approvata con un atto deliberati vo del Consiglio comunale nel 2010.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE PARISI, il quale ricorda che il Consiglio Comunale è sovrano potendo decidere se mantenere o meno il posteggio in via Caboto.

IL PRESIDENTE CC informa il civico consesso che i dissensi nascono molto probabilmente dal fatto che il posteggio previsto in via Caboto si troverebbe allocato alle spalle della statua esistente c/o l'ingresso sud di Priolo Gargallo, a suo avviso andrebbe modificata la location.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE PARISI, il quale rivolgendosi ai consiglieri lancia l'idea di stralciare del regolamento oggetto della discussione il posteggio in via Caboto ed approvare solo la parte restante della proposta.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE VALENTI O, il quale ribadisce che la localizzazione dei posteggi era già stato deliberato dal Consiglio Comunale nell'anno 2010.

ESCE DALL'AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE GIANNETTO (H.20.30)
IL NUMERO DI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI IN AULA È: 10/20.

LA SEDUTA, AI SENSI DELL' ART 31, REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE RINVIATA AL 04/06/2015 (GIORNO SUCCESSIVO) H. 18.30, (STESSA ORA DELLA CONVOCAZIONE) SENZA ULTERIORE AVVISO.

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE.
PRIOLO GARGALLO, 03.06.2015

H 18:30 E SEGG. DEL 04.06.2015

ASSUME LA PRESIDENZA, all'ora sopraindicata, il Sig. Beniamino Scarinci, Presidente CC.

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE dott. Maurizio Casale.

Il Segretario Generale procede all'appello al fine di verificare la sussistenza del numero legale dell'adunanza.
Effettuato l'appello, si riscontra la seguente situazione:

- ~ CONSIGLIERI PRESENTI N. 8.
- ~ CONSIGLIERI ASSENTI N. 12 (BIAMONTE, VALENTI G, VALENTI O, GIANNETTO, MARSALA, FIDUCIA, LOMBARDO, CATALANO, TRIPI, TRINGALI, FAZZINA E ARANGIO).

LA SEDUTA SUSSISTENDO IL NUMERO LEGALE VIENE DICHIARATA VALIDA.

SONO PRESENTI INOLTRE I RESPONSABILI DI P.O. DEI SETTORE IX E XIV.

QUINDI IL PRESIDENTE PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI SCRUTATORI, INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI:

1. BUONAFEDE YURI	2. CARUCCI PIETRO	3. LA DUCA ROSALIA
-------------------	-------------------	--------------------

IL PRESIDENTE CC lancia la proposta di tralasciare il nuovo posteggio di via Caboto, la cui collocazione ottimale deve essere individuata a suo avviso con un sopralluogo ad hoc, poi da approfondire in sede di commissione.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE PARISI, il quale appoggia la proposta del Presidente CC di stralciare la parte della proposta in cui è prevista la nuova istituzione del posteggio di via Caboto, ma che sarà oggetto di approfondimento l'allocatione che in futuro si vorrà dare allo stesso, e contestualmente approvare il regolamento così come emendato.

NESSUNO RICHIEDENDO LA PAROLA, il Presidente CC passa alla VOTAZIONE della proposta dell'atto ad oggetto: MODIFICHE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO-L.R.N°18/95 E L.R.N°2/1996-D.LGS N°59/2010-INTESA SANCITA CON LA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012-CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24/01/2013, NELLA MODALITÀ PROPOSTA DEL CONSIGLIERE PARISI.

ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 8	⇒ CONTRARI O ASTENUTI //
----------------	--------------------------

LA PROPOSTA DELL'ATTO AD OGGETTO SI INTENDE APPROVATA ALL'UNANIMITÀ.

IL PRESIDENTE CC METTE AI VOTI L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ATTO.

ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 8	⇒ CONTRARI O ASTENUTI //
----------------	--------------------------

LA PROPOSTA DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ATTO SI INTENDE APPROVATA ALL'UNANIMITÀ.

CHIEDE ED OTTIENE LA PAROLA IL CONSIGLIERE PARISI, il quale propone di non trattare gli altri argomenti posti all'O.d.G. in quanto non sono stati trattati dalla commissione competente per materia.

NE
gli
con
ES
SE
LA
PE
VI
VI
VI
VI
DE
L.I
OE
IS
M/
VI
VI
ST
PI
PI

E
F

I

NESSUNO RICHIEDENDO LA PAROLA, il Presidente CC passa alla VOTAZIONE della proposta di non trattare gli altri argomenti posti all'O.d.G, in quanto non sono stati trattati dalla commissione competente per materia, del consigliere Parisi.

ESPERITA LA VOTAZIONE PER ALZATA (CONTRARIO) E SEDUTA (FAVOREVOLE), SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

⇒ FAVOREVOLI 8

⇒ CONTRARI O ASTENUTI //

LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE PARISI SI INTENDE APPROVATA ALL'UNANIMITÀ.

PERTANTO,

IL CONSIGLIO

VISTO IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

VISTO LO STATUTO COMUNALE;

VISTO IL VIGENTE O.R.EE.LL. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE;

VISTA LA PROPOSTA DELL'ATTO AD OGGETTO: MODIFICHE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO- L.R. n° 18/95 E L.R. n° 2/1996-D.LGS n° 59/2010-INTESA SANCITA CON LA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012-CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24/01/2013, COME ISTRUITA DALL'UFFICIO COMPETENTE, CORREDATA DAL PARERE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER MATERIA E DEL PARERE DEL REVISORE UNICO;

VISTA LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA AD OGGETTO, DEL CONSIGLIERE PARISI;

VISTA LA PROPOSTA DI NON TRATTARE GLI ALTRI ARGOMENTI POSTI ALL'O.D.G, IN QUANTO NON SONO STATI TRATTATI DALLA COMMISSIONE COMPETENTE PER MATERIA, DEL CONSIGLIERE PARISI.

PRESO ATTO DEI SUPERIORI INTERVENTI;

PRESO ATTO DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI COME SOPRA RIPORTATE.

DELIBERA

1. LA PREMessa FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
2. DI APPROVARE la PROPOSTA dell'atto ad oggetto, MODIFICHE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO- L.R. n° 18/95 E L.R. n° 2/1996-D.LGS n° 59/2010-INTESA SANCITA CON LA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012-CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 24/01/2013, NELLA MODALITÀ PROPOSTA DEL CONSIGLIERE PARISI.
3. DI DICHIARARE, IN SEGUITO A SEPARATA VOTAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 12. L.R. 44/91, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ATTESA L'URGENZA DI PROVVEDERE.
4. DI APPROVARE LA PROPOSTA DI NON TRATTARE GLI ALTRI ARGOMENTI POSTI ALL'O.D.G, IN QUANTO NON SONO STATI TRATTATI DALLA COMMISSIONE COMPETENTE PER MATERIA, DEL CONSIGLIERE PARISI.

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE.

PRIOLO GARGALLO, 04.06.2015

La seduta di Consiglio Comunale si conclude alle ore 19.10

IL RESPONSABILE DEL XIV SETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 19 settembre 2013 è stata approvata la rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché sono state apportate delle modifiche ed integrazioni al relativo regolamento;

VISTO il Decreto legislativo n° 59/2010, recante «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e, in particolare, l'art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

VISTA la CIRCOLARE 6 ottobre 2010, n. 4 dell'Assessorato Regione Sicilia delle Attività Produttive - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva n.° 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, con la quale sono state emanate le "Prime direttive operative in materia di attività commerciali", punti 11 - 16 - 16.3 - 16.4 ;

RILEVATO che - ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131-riguardante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853) - con la CONFERENZA UNIFICATA del 05 luglio 2012 è stata sancita l'intesa per i criteri e le procedure da seguire per l'assegnazione dei posteggi relativi al commercio su aree pubbliche;

VISTA la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, con la quale è stato approvato il " Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del Decreto Legislativo 59/2010, in materia di aree pubbliche";

VISTA la Risoluzione n° 6591 del 16 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Divisione IV Promozione della concorrenza;

RITENUTO che alla luce delle suddette integrazioni normative si debba procedere alla modifica ed integrazione dell'art. 4 [AUTORIZZAZIONI CON POSTEGGI], dell'art. 20 [REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO a) e b)], del vigente regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con la citata deliberazione consiliare n° 65/2013, con le modalità specificate nell'allegato regolamento;

CONSIDERATO:

- CHE nell'ambito della rimodulazione del presente regolamento del commercio su aree pubbliche, si propone anche la introduzione dell'art. 26 bis che tratta della istituzione del Mercato Settimanale del Contadino.

Va precisato, però, che negli anni passati – in via sperimentale – era stato istituito, con provvedimento Sindacale, il cosiddetto "MERCATO DEGLI AGRICOLTORI", riservato ai produttori agricoli del settore agro-alimentare, che veniva svolto ogni venerdì nel piazzale antistante la sede Municipale di via N. Fabrizi. Nel suddetto mercato erano previsti n° 10 posteggi di mq. ciascuno 20.

Si propone di regolamentare, in via definitiva, anche il suddetto mercato, prevedendo però che abbia il suo svolgimento nella nuova area attrezzata posta alle spalle della sede Municipale di via N. Fabrizi, denominata "THAPSOS LAND". Il "MERCATO DEL CONTADINO", riservato ai produttori agricoli del settore agro-alimentare, si svolgerà ogni venerdì ed è composto da n° 10 (dieci) posteggi di mq. 20 (venti) ciascuno.

- CHE i posteggi previsti - sia del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, che del settore non alimentare - allocati in siti non contigui vengono incrementati di n° 1 (una) unità e dunque passano dagli attuali 16 (sedici) a 17 (diciassette). Il posteggio n° 17 viene così individuato:

- Posteggio n° 17 del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in Via CABOTO, in prossimità, meglio identificato nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento TAV. L'attività commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo del chiosco e/o autoveicolo – preventivamente autorizzati sotto il profilo tecnico e statico dal Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella destinata a tavolini e sedie, per una misura complessiva mq. 100 (cento).

- CHE sono previsti i 4 (quattro) posteggi, localizzati nell'area mercatale denominata "THAPSOS LAND", così distinti :

n° 1 (uno) SETTORE ALIMENTARE, della misura massima di mq. 22 (ventidue)

n° 2 (due) SETTORE ALIMENTARE, della misura massima di mq. 22 (ventidue)

n° 3 (tre) SETTORE ALIMENTARE, della misura massima di mq. 22 (ventidue)

n° 4 (quattro) SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, della misura massima di mq. 100 (cento) comprensiva dell'area destinata alla collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni.

Dopo le rinunce da parte dei tre operatori assegnatari dei posteggi del settore alimentare, si propone la soppressione dei tre posteggi del settore alimentare, lasciando solo il posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto la nuova previsione sarà la seguente:

N. 1 (uno) SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, della misura massima di mq. 100 (cento) comprensiva dell'area destinata alla collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni.

- CHE nel mercato settimanale, che si svolge ogni martedì, in via San Leonardo – all'interno dell'area comunale destinata ai P.I.P., sono attualmente previsti complessivamente n° 90 (novanta) posteggi, così distinti :

n° 14 (quattordici) del settore alimentare di cui 2 (due) posteggi sono riservati ai coltivatori diretti – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ e $3 \times 11 = 33$ ciascuno

n° 76 (settantasei) posteggi del settore non alimentare – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ e $3 \times 11 = 33$ ciascuno

Dopo un'attenta analisi della presumibile capacità di domanda degli operatori che frequentano il suddetto mercato settimanale, al fine anche di assicurare nel territorio un

sistema distributivo più equilibrato e programmato, si propone di modificare la organizzazione dei posteggi come segue :

n° 20 (venti) del settore alimentare di cui 2 (due) posteggi sono riservati ai coltivatori diretti – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ ciascuno per n. 16 posteggi e di mq. $3 \times 11 = 33$ ciascuno per n. 4 posteggi;

n° 70 (settanta) posteggi del settore non alimentare – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ ciascuno per n. 62 posteggi e di mq. $3 \times 11 = 33$ ciascuno per n. 8 posteggi.

A seguito della suddetta rimodulazione del mercato settimanale di via San Leonardo, sia sotto il profilo di una maggiore sicurezza della viabilità urbana – soprattutto nella parte alta di via Salso – che per una migliore reale dislocazione dei singoli posteggi (alimentari che non alimentari) e tenuto conto della diminuzione complessiva degli stessi che da 160 (centosessanta) originariamente previsti sono stati diminuiti a 90 (novanta), si propone la nuova dislocazione del settore alimentare, eliminando così l'attuale ingresso al mercato da Via Salso. Il suddetto spostamento tiene conto anche del fatto che si sta realizzando – sempre all'interno dell'area P.I.P. – nello spazio attiguo alle stradelle interne ove verrà dislocato il settore alimentare del mercato - un ampio parcheggio per autoveicoli. Alla riassegnazione dei singoli posteggi (sia del settore alimentare che del settore non alimentare) si procederà con la medesima dinamica seguita dall'Ufficio all'atto dell'avvio del mercato nell'attuale area di via San Leonardo, ovvero mediante scelta da parte dei singoli operatori (iniziando da quelli del settore alimentare e proseguendo con quelli del settore non alimentare), tenuto conto dell'anzianità di presenza degli stessi nel mercato settimanale e dell'iscrizione al R.E.A. , a partire dalla sua originaria attivazione.

- CHE “La FIERA DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO”, attualmente prevista per la prima domenica di ogni mese nella piazza grande di Largo dell'Autonomia Comunale con un numero complessivo di 50 (posteggi) di mq. 20 (venti) ciascuno, per una superficie complessiva di mq. 1.000 (mille), viene proposta la seguente modifica :

La fiera dell'Usato e dell'Antiquariato si svolge ogni domenica, all'interno dell'area mercatale denominata “THAPOS LAND” posta alle spalle della Sede del Municipio di Priolo Gargallo.

I posteggi previsti sono 25 (venticinque) di mq. 20 (venti) ciascuno per un'area complessiva impegnata di mq. 500 (cinquecento),

- CHE viene proposta la SOPPRESSIONE del posteggio settimanale di mq 12 (dodici) del settore non alimentare previsto in PIAZZA DEI CADUTI DI NASSIRYA - lato centro sociale Don Bosco.
- CHE il Posteggio n° 7 del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, attualmente allocato nella piazza prospiciente la Via Pirandello (San Focà), ma previsto come destinazione finale, allo scadere dell'attuale concessione, nella nuova piazzetta di San Focà intitolata a “ MELVIN JONES”, rimanga invece nell'attuale allocazione, ovvero nella piazza prospiciente la Via Pirandello (San Focà);
- CHE si propone di eliminare la previsione del posteggio n° 3 del settore alimentare a carattere stagionale – per sei giorni la settimana – che nell'attuale regolamento è previsto in via IBLONE, meglio identificato nella TAV. n° 3, in quanto posto direttamente sulla strada e dunque ritenuto d'ostacolo al traffico veicolare ed anche in previsione dell'abbattimento del ponte.

RITENUTO, altresì, che si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di meglio regolamentarle nonché di fornire un migliore servizio alla cittadinanza ed un maggiore equilibrio fra il commercio su aree pubbliche e quello su aree private;

CONSIDERATO che tutte le suddette modifiche ed integrazioni alla rideterminazione delle aree destinate al Commercio su aree Pubbliche nel Comune di Priolo Gargallo sono state già esaminate ed approvate dalla Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche nella seduta del 04/03/2015 verbale n° 2;

VISTA la L.R. n° 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il commercio su aree pubbliche;

VISTA la L.R. n° 2/96;

VISTA la L.R. n° 28/99;

P R O P O N E A L C O N S I G L I O C O M U N A L E


1. **DI APPROVARE** le modifiche ed integrazioni alla rideterminazione delle aree destinate allo svolgimento del commercio su aree pubbliche ed al relativo regolamento per i punti sopra esposti;
2. **DI DICHIARARE** il presente atto esecutivo decorsa la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Giuseppina Bordieri

Il Responsabile del Servizio

Rosaria Parisi

IL RESPONSABILE DEL XIV SETTORE
Dott.ssa Concetta Serratore



PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000

In ordine alla *regolarità tecnica* si esprime parere **FAVOREVOLE**

Priolo Gargallo, li 28/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Bordieri Giuseppina

Il Responsabile del Servizio

Rosalia Paris

Il Responsabile del XIV Settore

(Dott.ssa Concetta Serratore)

In ordine alla *regolarità contabile, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata*, si esprime parere **FAVOREVOLE**

28 MAG 2015

Priolo Gargallo, li

Il Responsabile del 3° Settore
dott.ssa Vincenza Ceraulo

Per l'*impegno di spesa* si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Priolo Gargallo, li

Il Responsabile del 3° Settore
dott.ssa Vincenza Ceraulo



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

C.A.P. 96010

PROVINCIA DI SIRACUSA

C.F. 00282190891

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA

(L.R.1 marzo 1995, n.18 e L.R. 8 gennaio 1996, n.2)

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 65 del 19/09/2013, è stata approvata la rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché sono state apportate delle modifiche ed integrazioni al relativo regolamento;

VISTO il Decreto legislativo n° 59/2010, recante «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e, in particolare, l'art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

VISTA la CIRCOLARE n. 4 del 06 ottobre 2010, dell'Assessorato Regione Sicilia delle Attività Produttive - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva n.° 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, con la quale sono state emanate le "Prime direttive operative in materia di attività commerciali", punti 11-16 -16.1- 16.3 -16.4;

RILEVATO che - ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131-riguardante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853) - con la CONFERENZA UNIFICATA del 05 luglio 2012 è stata sancita l'intesa per i criteri e le procedure da seguire per l'assegnazione dei posteggi relativi al commercio su aree pubbliche;

VISTA la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, con la quale è stato approvato il " Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del Decreto Legislativo 59/2010, in materia di aree pubbliche";

VISTA la Risoluzione n° 6591 del 16 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Divisione IV Promozione della concorrenza;

RITENUTO che alla luce delle suddette nuove disposizioni normative si debba procedere alla modifica ed integrazione dell'art. 4 [AUTORIZZAZIONI CON POSTEGGI], dell'art. 20 [REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO a) e b)] del vigente regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con la citata deliberazione consiliare n° 65/2013, con le modalità qui di seguito indicate :

PROPOSTA MODIFICA 1 :

ART. 4 [AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO] DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per una migliore armonizzazione dell'articolo 4 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, si prevede che l'articolo 4 tratti la seguente materia :

- Metodologia di presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione e del relativo posteggio
- Dati da indicare nella domanda
- Documentazione da allegare alla domanda
- Criteri di assegnazione dei posteggi
- Procedure di rilascio dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico
- Pubblicazione della graduatoria
- Cause di esclusione
- Prescrizioni per gli operatori di mercato
- Informazioni generali relative al bando per la concessione dei posteggi

Ciò premesso, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni :

- vengono mantenuti i commi 1 – 2 e 11 nella previsione originaria
- vengono soppressi i commi 4 - 5 – 6 – 7 – 8 – 9 -10
- viene così rimodulato il comma 3

COMMA 3 - ai sensi della L.R. n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni, dell'INTESA scaturita in sede di CONFERENZA UNIFICATA del 05 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131- riguardante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853), della Conferenza delle Regioni e delle Province del 24 gennaio 2013, la domanda, corredata dalla documentazione qui di seguito indicata, tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa di tipologia a) e b) dei settori merceologici alimentare e non alimentare, nonché della relativa concessione del suolo pubblico, a pena l'esclusione, deve essere presentata in carta resa legale [marca da bollo da €. 16,00], esclusivamente sul modello A predisposto dal Settore Attività Produttive e Mercati del Comune di Priolo Gargallo, disponibile sia presso il Settore predetto, che sul sito Ufficiale del Comune di Priolo Gargallo.

La domanda deve essere indirizzata a : Comune di Priolo Gargallo – Settore Attività Produttive e Mercati – Via N. Fabrizi s.n.c. – 96010 PRIOLO GARGALLO , e potrà essere inviata secondo una delle seguenti procedure :

1. trasmessa presso la sede comunale, a mezzo di raccomandata postale A.R.
2. in formato digitale tramite il portale SUAP del Comune di Priolo Gargallo e deve essere munito di una pec (posta elettronica certificata). E' possibile inviare la documentazione direttamente o tramite un delegato (commercialista, architetto, associazione di categoria, ecc.)

In caso di consegna cartacea, il plico contenente la domanda e gli allegati dovrà essere controfirmato ai lembi di chiusura dal richiedente, con l'indicazione all'esterno, del nome, cognome e indirizzo del mittente. Sia sul plico che nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura :

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI IN
PRIOLO GARGALLO - ANNO

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del Farà fede la data del timbro di spedizione per le domande spedite a mezzo posta o via pec.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi e le domande spedite oltre il termine perentorio di presentazione delle istanze del

Nella domanda devono essere dichiarati a pena inammissibilità:

- a) Dati anagrafici del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società);
- b) Codice fiscale/ partita I.V.A. ;
- c) Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6/9/2011 n° 159 (antimafia)";
- d) Possesso dei requisiti morali (per entrambi i settori merceologici), di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n° 59/2010 e s.m.i.;
- e) Possesso dei requisiti professionali (per il solo settore merceologico alimentare), di all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010 e s.m.i.;
- f) Di avere preso visione e di avere piena conoscenza di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n° del, con la quale è stato approvato il BANDO PUBBLICO;
- g) Domicilio presso cui vanno indirizzate tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento;
- h) Autorizzazione al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono parte dell'istanza.
- i) Indicazione, in ordine di preferenza, del posteggio chiesto in concessione;
- j) Anzianità d'impresa nel mercato su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese;

- k) Eventuale possesso del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) : documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

Non sono ammesse integrazioni alle dichiarazioni rese ed alla documentazione allegata alla domanda presentata.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti al momento della emanazione del bando.

Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

1. Copia documento d'identità valido (per le persone fisiche e per tutti i soci in caso di società di persone, per il legale rappresentante in caso di società di capitale);
2. In caso di richiedente non cittadino di uno degli Stati dell'Unione Europea : copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
3. Copia in carta semplice della visura storica del Registro delle Imprese, in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oppure dichiarazione sostitutiva in carta semplice sottoscritta dal richiedente.
4. Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), se posseduto
5. Dichiarazione dei soci n°.....
6. Autodichiarazione con eventuale fotocopia del documento del requisito professionale (solo per il settore alimentare)

Sono previsti i seguenti criteri di assegnazione dei posteggi - nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'INTESA scaturita in sede di CONFERENZA UNIFICATA del 05 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131- riguardante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853) – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 .

1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RESISI DISPONIBILI O DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI E NELLE FIERE GIÀ ESISTENTI

Le concessioni dei posteggi e le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative ai posti resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti, sono rilasciate in applicazione ai seguenti criteri:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .

Sarà applicata la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2. anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, sarà attribuito il punteggio di : 40 punti per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

Saranno attribuiti 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

In caso di parità rispetto ai criteri sopra indicati si procederà con l'applicazione dei seguenti ulteriori criteri :

- saranno valutate, innanzitutto, le domande presentate dai cosiddetti "SPUNTISTI" ovvero da coloro che hanno occupato, anche saltuariamente, i posteggi – temporaneamente vacanti o non assegnati – mediante sorteggio, a partire da gennaio 2013.

Per questi casi, sarà applicata la seguente ripartizione di ulteriori punteggi :

- fino a 60 (sessanta) presenze – anche non consecutive : punti 20
- da 61 (sessantuno) a 100 (cento) presenze – anche non consecutive : punti 40
- oltre 100 (cento) presenze – anche non consecutive : punti 60

a) Qualora si dovessero verificare ancora casi di parità, i rimanenti posteggi saranno assegnati prendendo in considerazione il più giovane dei richiedenti.

b) Infine, in caso di estrema parità rispetto a tutti i criteri prima indicati il Dirigente del Settore – previa convocazione degli interessati – provvederà alla assegnazione del posteggio tramite sorteggio pubblico.

2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI O NELLE FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE/ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ISOLATI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

- 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta = punti 05
(vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km. Zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua);
- 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito = punti 03
(impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
- 3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi , anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica = punti 02
(compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale).
- 4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 1 lett.a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
- 5) Qualora si dovessero verificare ancora casi di parità, i rimanenti posteggi saranno assegnati prendendo in considerazione il più giovane dei richiedenti.

3. IL PRESTATORE PROVENIENTE DA UNO STATO APPARTENENTE ALLA U.E

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

4. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro sessanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Comune pubblica all'Albo Pretorio (on-line) la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopra indicati, e la conseguente assegnazione dei posteggi elaborata anche sulla base delle preferenze espresse.

Gli interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro giorni 15 (quindici) dalla Pubblicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del decreto legislativo 104/2010 oppure al presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.

La concessione del posteggio e l'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge regionale n° 18/1995, sono rilasciate sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della stessa.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Comportano l'esclusione dal presente Bando :

- la presentazione delle domande fuori dal termine o la ricezione delle stesse oltre il termine previsto e la trasmissione con forme diverse da quelle stabilite nel presente bando;
- l'omissione della firma del legale rappresentante/concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività da parte di tutti i soggetti previsti;
- la mancata allegazione di copia del documento di identità in corso di validità dell'istante o dei soggetti tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti;
- la mancanza anche di una sola delle indicazioni previste alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, (dichiarazioni da inserire a pena di inammissibilità)
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente
- l'incompletezza sostanziale della domanda, anche di un solo degli elementi richiesti
- la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali anche di un solo soggetto

6. PRESCRIZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle seguenti norme :

- Decreto legislativo n° 59/2010
- Circolare 6 ottobre 2010, n. 4. Assessorato Regione Sicilia delle Attività Produttive
- CONFERENZA UNIFICATA – INTESA del 05 luglio 2012
- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013
- legge Regione Sicilia n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazione

I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni nell'ambito delle varie aree mercatali istituite nel territorio del Comune di Priolo Gargallo, dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni, prescrizioni, disposizioni, etc. previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

La concessione del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinata al pagamento del relativo canone concessorio secondo le disposizioni previste.

7. INFORMAZIONI GENERALI

- Copia del Bando e della modulistica sono disponibile sia presso il Settore Attività Produttive e Mercati – del Comune di Priolo Gargallo - via N. Fabrizi s.n.c. - che sul sito Ufficiale del Comune di Priolo Gargallo;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Ls. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti ed in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge n°241/1990; i dati potranno essere inoltre, comunicati su richiesta, nell'ambito del diritto di

informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.
- Titolare del trattamento è il Comune di Priolo Gargallo, e responsabile del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) Sig.

PROPOSTA MODIFICA 2:

ART. 20 [REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO a) E b)] DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Poiché diverse argomenti inerenti il suddetto articolo 20 vengono già analiticamente trattati nel testo del nuovo articolo 4 del presente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, si propone innanzitutto di modificare come segue la nomenclatura dell'art. 20 :

ART. 20

PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO a) E b)

Quindi si propongono le seguenti modificazioni dell'articolo 20 prima indicato :

- Vengono soppressi i commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6
- Viene confermato integralmente il comma 7

PROPOSTA DI MODIFICA 3:

INTRODUZIONE ART. 26 BIS MERCATO SETTIMANALE DEL CONTADINO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Nell'ambito della rimodulazione del presente regolamento del commercio su aree pubbliche, si propone anche la introduzione dell'art. 26 bis che tratta della istituzione del Mercato Settimanale del Contadino.

Va precisato, però, che negli anni passati - in via sperimentale - era stato istituito, con provvedimento Sindacale, il cosiddetto "MERCATO DEGLI AGRICOLTORI", riservato ai produttori agricoli del settore agro-alimentare, che veniva svolto ogni venerdì nel piazzale antistante la sede Municipale di via N. Fabrizi. Nel suddetto mercato erano previsti n° 10 posteggi di mq. ciascuno 20.

Si propone di regolamentare, in via definitiva, anche il suddetto mercato, prevedendo però che abbia il suo svolgimento nella nuova area attrezzata posta alle spalle della sede Municipale di via N. Fabrizi, denominata "THAPSOS LAND". Il "MERCATO DEL CONTADINO", riservato ai produttori agricoli del settore agro-alimentare, si svolgerà ogni venerdì ed è composto da n° 10 (dieci) posteggi di mq. 20 (venti) ciascuno. La porzione di area in cui si svolgerà e quella indicata nell'allegata Tabella

Il testo dell'art. 26 bis proposto è il seguente :

Articolo 26 bis

Mercato settimanale del contadino – riservato ai produttori agricoli del settore agro-alimentare

1. Al Mercato settimanale del contadino possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli del settore agro-alimentare.
2. La concessione dei posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione avviene secondo le procedure e le disposizioni del presente regolamento.
3. Lo svolgimento è stabilito tutti i venerdì di ogni mese, presso il Parco Pubblico denominato "THAPSOS LAND" posto alle spalle della sede del Comune di Priolo Gargallo
4. Il numero dei posteggi è stabilito in 10 unità, di 20 mq. ciascuno, su un'area di circa 200 mq. L'orario di vendita è previsto dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
5. Prima dell'inizio dell'attività il concessionario deve dimostrare di aver corrisposto l'importo relativo alla TOSAP.
6. La mancata partecipazione al Mercato per 13 (tredici) volte, anche non consecutive, nell'arco dell'anno, senza giustificati motivi, (esclusi i casi di malattia, maternità, servizio militare) genera la decadenza dell'assegnazione del posteggio.
7. Il posteggio sarà assegnato ad altro richiedente in graduatoria.
8. L'operatore del posteggio revocato potrà partecipare all'assegnazione di posteggi liberi ma dovrà ripresentare la domanda secondo la procedura stabilita.
9. Ad ogni edizione di fiera gli agenti di polizia Municipale o un funzionario incaricato dall'ufficio competente, dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati degli operatori concessionari assenti.

RITENUTO, altresì, che si rende necessario apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di meglio regolamentarle nonché di fornire un migliore servizio alla cittadinanza ed un maggiore equilibrio fra il commercio su aree pubbliche e quello su aree private:

PROPOSTA DI MODIFICA 4:

AREA MERCATALE (A) SETTORI: ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE E NON ALIMENTARE

I posteggi previsti - sia del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, che del settore non alimentare - allocati in siti non contigui vengono incrementati di n° 1 (una) unità e dunque passano dagli attuali 16 (sedici) a 17 (diciassette). Il posteggio n° 17 viene così individuato:

- Posteggio n° 17 del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in Via CABOTO, in prossimità, meglio identificato nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento TAV. L'attività

commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l'utilizzo del chiosco e/o autoveicolo – preventivamente autorizzati sotto il profilo tecnico e statico dal Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco che quella destinata a tavolini e sedie, per una misura complessiva mq. 100 (cento).

PROPOSTA DI MODIFICA 5 :

AREA (D) – SETTORI NON ALIMENTARE ED ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono previsti i 4 (quattro) posteggi, localizzati nell'area mercatale denominata "THAPSOS LAND" , così distinti :

n° 1 (uno) SETTORE ALIMENTARE, della misura massima di mq. 22 (ventidue)

n° 2 (due) SETTORE ALIMENTARE, della misura massima di mq. 22 (ventidue)

n° 3 (tre) SETTORE ALIMENTARE, della misura massima di mq. 22 (ventidue)

n° 4 (quattro) SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, della misura massima di mq. 100 (cento) comprensiva dell'area destinata alla collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni

Dopo le rinunce da parte dei tre operatori assegnatari dei posteggi del settore alimentare, si propone la soppressione dei tre posteggi del settore alimentare, lasciando solo il posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto la nuova previsione sarà la seguente:

N. 1 (uno) SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, della misura massima di mq. 100 (cento) comprensiva dell'area destinata alla collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni.

PROPOSTA DI MODIFICA 6:

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE (DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b)

Nel mercato settimanale, che si svolge ogni martedì, in via San Leonardo – all'interno dell'area comunale destinata ai P.I.P., sono attualmente previsti complessivamente n° 90 (novanta) posteggi, così distinti :

- n° 14 (quattordici) del settore alimentare di cui 2 (due) posteggi sono riservati ai coltivatori diretti – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ e $3 \times 11 = 33$ ciascuno
- n° 76 (settantasei) posteggi del settore non alimentare – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ e $3 \times 11 = 33$ ciascuno

Dopo un'attenta analisi della presumibile capacità di domanda degli operatori che frequentano il suddetto mercato settimanale, al fine anche di assicurare nel territorio un sistema distributivo più equilibrato e programmato, si propone di modificare la organizzazione dei posteggi come segue :

- n° 20 (venti) del settore alimentare di cui 2 (due) posteggi sono riservati ai coltivatori diretti – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ ciascuno per n. 16 posteggi e di mq. $3 \times 11 = 33$ ciascuno per n. 4 posteggi;
- n° 70 (settanta) posteggi del settore non alimentare – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ ciascuno per n. 62 posteggi e di mq. $3 \times 11 = 33$ ciascuno per n. 8 posteggi.

A seguito della suddetta rimodulazione del mercato settimanale di via San Leonardo, sia sotto il profilo di una maggiore sicurezza della viabilità urbana – soprattutto nella parte alta di via Salso – che per una migliore reale dislocazione dei singoli posteggi (alimentari che non alimentari) e tenuto conto della diminuzione complessiva degli stessi che da 160 (centosessanta) originariamente previsti sono stati diminuiti a 90 (novanta), si propone la nuova dislocazione del settore alimentare, siccome meglio rappresentata nell'allegata Tabella, eliminando così l'attuale ingresso al mercato da via Salso. Il suddetto spostamento tiene conto anche del fatto che si sta realizzando – sempre all'interno dell'area P.I.P. – nello spazio attiguo alle stradelle interne ove verrà dislocato il settore alimentare del mercato - un ampio parcheggio per autoveicoli. Alla riassegnazione dei singoli posteggi (sia del settore alimentare che del settore non alimentare) si procederà con la medesima dinamica seguita dall'Ufficio all'atto dell'avvio del mercato nell'attuale area di via San Leonardo, ovvero mediante scelta da parte dei singoli operatori (iniziando da quelli del settore alimentare e proseguendo con quelli del settore non alimentare), tenuto conto dell'anzianità di presenza degli stessi nel mercato settimanale e dell'iscrizione al R.E.A. , a partire dalla sua originaria attivazione.

PROPOSTA DI MODIFICA 7:

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE (DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b)

La FIERA DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO, attualmente prevista per la prima domenica di ogni mese nella piazza grande di Largo dell'Autonomia Comunale con un numero complessivo di 50 (posteggi) di mq. 20 (venti) ciascuno, per una superficie complessiva di mq. 1.000 (mille), viene proposta la seguente modifica :

La fiera dell'Usato e dell'Antiquariato si svolge ogni domenica, all'interno dell'area mercatale denominata "THAPOS LAND" posta alle spalle della Sede del Municipio di Priolo Gargallo.

I posteggi previsti sono 25 (venticinque) di mq. 20 (venti) ciascuno per un'area complessiva impegnata di mq. 500 (cinquecento), meglio identificata nell'allegata tabella

PROPOSTA DI MODIFICA 8 :

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE (DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b)

Viene proposta la SOPPRESSIONE del posteggio settimanale di mq 12 (dodici) del settore non alimentare previsto in PIAZZA DEI CADUTI DI NASSIRYA - lato centro sociale Don Bosco.

PROPOSTA DI MODIFICA 9 :

AREA MERCATALE (A) SETTORE ALLIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE

Si propone che il Posteggio n° 7 del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, attualmente allocato nella piazza prospiciente la Via Pirandello (San Focà), ma previsto come destinazione finale, allo scadere dell'attuale concessione, nella nuova piazzetta di San Focà intitolata a " MELVIN JONES", rimanga invece nell'attuale allocazione, ovvero nella piazza prospiciente la Via Pirandello (San Focà) - meglio indicata nella allegata TAV. n°

PROPOSTA DI MODIFICA 10 :

AREA (C) - SETTORE ALIMENTARE

Si propone di eliminare la previsione del posteggio n° 3 del settore alimentare a carattere stagionale – per sei giorni la settimana – che nell'attuale regolamento è previsto in via IBLONE, meglio identificato nella TAV. n° 3, in quanto posto direttamente sulla strada e dunque ritenuto d'ostacolo al traffico veicolare ed anche in previsione dell'abbattimento del ponte.

CONSIDERATO che tutte le suddette modifiche ed integrazioni alla rideterminazione delle aree destinate al Commercio su aree Pubbliche nel Comune di Priolo Gargallo sono state già esaminate ed approvate dalla Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche nella seduta del verbale n°

VISTA la L.R. N.18/95 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il commercio su aree pubbliche;

VISTA la L.R. N. 2/96;

VISTA la legge regionale n. 28/99;

Pertanto vengono rideterminate le aree prima descritte come segue:

RIDETERMINAZIONE DELLE AREE OTTIMALI DI CUI ALL' ART. 1 COMMA 2 LETTERA a)

Le aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. n.18/95 sono aree assegnate in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10) per essere utilizzate quotidianamente durante tutta la settimana. Per svolgere questa attività e per essere assegnatario di posteggio, il soggetto deve ottenere l'autorizzazione dal Dirigente del competente ufficio comunale sentita la Commissione Comunale.

Il presente studio redatto ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, ha rideterminato le aree ottimali destinate all'esercizio di commercio su aree pubbliche dopo attenta analisi delle caratteristiche economiche del territorio comunale, della presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante, al fine di assicurare nel territorio comunale un sistema distributivo equilibrato e programmato.

Lo schema che segue evidenzia la rideterminazione di aree ottimali destinate e da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il prossimo quadriennio (2015 - 2019).

Nell'ambito di ciascuna delle seguente aree, suddivise anche per omogeneità di attività e localizzate sia in siti contigui che non contiguamente, gli operatori commerciali potranno essere titolari di una sola autorizzazione amministrativa e dunque di un solo posteggio.

AREA MERCATALE (A)

SETTORI: ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE E NON ALIMENTARE

Sono previsti i seguenti **17 (diciassette)** posteggi sia del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, che del settore non alimentare allocati in siti non contigui:

- **Posteggio n° 1** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'interno del piazzale di **Largo dell'Autonomia Comunale**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV. 1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**.
- **Posteggio n°2** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'interno del piazzale del **Centro Polivalente**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**.
- **Posteggio n°3** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all'interno della **Piazza Nassirya**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV. 1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**.
- **Posteggio n° 4** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in **Piazza Di Mauro dietro Centro Don Bosco**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV. 1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**.
- **Posteggio n° 5** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato **all'inizio di Viale Annunziata**, meglio indicato nell'elaborato grafico **TAV.1**, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**.
- **Posteggio n° 6** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in **Via Quasimodo** adiacente al **campetto di calcio intitolato "Peppino**

Impastato”, meglio indicato nell’elaborato grafico TAV.1, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l’area occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**).

- **Posteggio n° 7** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato nella piazza prospiciente la Via Pirandello (San Focà), meglio indicato nell’elaborato grafico TAV. 1, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l’area occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**).
- **Posteggio n° 8** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato all’interno del **Parco Senia**, meglio identificato nell’elaborato grafico TAV. 1, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l’area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, che quella delle tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, per una misura complessiva di mq. 108 (centotto).
- **Posteggio n. 9** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in **Viale Annunziata, nella zona alta in prossimità della “Casetta dell’acqua”**, meglio identificato nell’elaborato grafico allegato al presente provvedimento. L’attività commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l’utilizzo del chiosco di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l’area occupata dal chiosco che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 50 (cinquanta)**).
- **Posteggio n. 10** del settore alimentare (pizzeria), localizzato all’interno del **Parco Pineta**, meglio identificato nell’elaborato grafico TAV. 1/A, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l’area occupata dal chiosco che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 190 (centonovanta)**).
- **Posteggi nn. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16** del settore alimentare e non alimentare, localizzati **nella zona balneare di marina di Priolo Gargallo-** indicati nell’elaborato tecnico TAV. 1/B, allegato al presente provvedimento. L’attività commerciale nei suddetti posteggi deve essere svolta esclusivamente mediante l’utilizzo dei chioschi e degli arredi di proprietà del Comune di Priolo Gargallo. Ciascun posteggio comprende sia l’area occupata dal chiosco che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento)**).
- **Posteggio n° 17** del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, localizzato in **Via CABOTO, in prossimità**, meglio identificato nell’elaborato grafico allegato al presente provvedimento. TAV. L’attività commerciale nel suddetto posteggio deve essere svolta esclusivamente mediante l’utilizzo del chiosco e/o autoveicolo – preventivamente autorizzati sotto il profilo tecnico e statico dal Comune di Priolo Gargallo. Il posteggio comprende sia l’area

occupata dal chiosco pari a mq. 40 che quella da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento).

Le autorizzazioni Amministrative relative ai suddetti 17 (diciassette) posteggi hanno validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno e tutti i giorni della settimana.

AREA (B) SETTORE NON ALIMENTARE

Sono previsti i seguenti 2 (due) posteggi del settore non alimentare destinati alla vendita di piante e fiori, localizzati in siti non contigui:

- **Posteggi nn° 1 - 2 del settore non alimentare , localizzati nel Piazzale antistante il Cimitero di Priolo Gargallo, meglio indicati nell'elaborato grafico TAV. 2 allegato al presente provvedimento. I posteggi comprendono l'area occupata dal chiosco che quella destinata all'esposizione di fiori e piante, per una misura complessiva di mq. 30 (trenta).**

Le Autorizzazioni Amministrative relative ai sudditi posteggi hanno validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno per tutti i giorni della settimana.

AREA (C) - SETTORE ALIMENTARE

Sono previsti i seguenti 3 (tre) posteggi del settore alimentare localizzati in siti non contigui:

- **Posteggio n° 1 del settore alimentare localizzato in Largo delle Scuole, meglio indicato nell' elaborato grafico TAV .3, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende sia l'area occupata dal chiosco pari a mq. 40 e da tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare la superficie complessiva massima di mq. 100 (cento).**
- **L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio hanno validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno e sei giorni la settimana.**
- **Posteggio n°2 del settore alimentare, localizzato in Piazza Caduti di Nassirya, meglio indicato nell'elaborato grafico TAV.3, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende l'area per la collocazione di banchi di vendita o automezzo, per una misura complessiva di mq. 12 (dodici).**

L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio ha validità decennale e l'attività viene svolta a carattere stagionale (mesi quattro) per sei giorni la settimana.

- **Posteggio n° 3 del settore alimentare, localizzato in Piazza Di Mauro n. 19, meglio indicato nell'elaborato grafico TAV.3, allegato al presente provvedimento. Il posteggio comprende l'area occupata dal chiosco o altra struttura preventivamente autorizzata, per una misura complessiva di mq. 90 (novanta).**

L'Autorizzazione Amministrativa relativa al suddetto posteggio ha validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno per tutti i giorni della settimana.

**AREA (D) – SETTORE ALIMENTARE CON
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

E' previsto il seguente posteggio del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande localizzato nell'area mercatale "TAPSOS LAND" :

N° 1 (uno) SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, della misura massima di mq. 100 (cento) comprensiva dell'area occupata dal chiosco e quella destinata alla collocazione di tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, e alla collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni

L'autorizzazione Amministrativa relative al suddetto posteggio ha validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno e tutti i giorni della settimana.

**RIDETERMINAZIONE DELLE AREE
(DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA b)**

Completata la rideterminazione delle aree per i mercati di cui alla lett. a) si passa alla trattazione delle aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. 18/95.

Si tratta di aree mercatali, e non, purchè su posteggio fisso da assegnare in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10) per essere utilizzate uno o più giorni alla settimana; per svolgere questa attività, e per essere assegnatario di posteggio, il soggetto deve essere in possesso di autorizzazione, nella quale sia indicato il giorno di mercato, il numero del posteggio e la relativa superficie, rilasciata dal Dirigente del competente ufficio sentita la Commissione Comunale.

- a) Nel **MERCATO SETTIMANALE**, che si svolge ogni martedì, in Via San Leonardo – all'interno dell'area comunale destinata ai P.I.P., sono attualmente previsti complessivamente n°90 (novanta) posteggi, così distinti :

n° 14 (quattordici) del settore alimentare di cui 2 (due) posteggi sono riservati ai coltivatori diretti – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ e $3 \times 11 = 33$ ciascuno

n° 76 (settantasei) posteggi del settore non alimentare – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ e $3 \times 11 = 33$ ciascuno

Dopo un'attenta analisi della presumibile capacità di domanda degli operatori che frequentano il suddetto mercato settimanale, al fine anche di assicurare nel territorio un sistema distributivo più equilibrato e programmato, si propone di modificare la organizzazione dei posteggi come segue :

- n° 20 (venti) del settore alimentare di cui 2 (due) posteggi sono riservati ai coltivatori diretti – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ ciascuno per n. 15 posteggi e di mq. $3 \times 11 = 33$ ciascuno per n. 5 posteggi;
- n° 70 (settanta) posteggi del settore non alimentare – con le misure di mq. $3 \times 7 = 21$ ciascuno per n. 62 posteggi e di mq. $3 \times 11 = 33$ ciascuno per n. 8 posteggi.

A seguito della suddetta rimodulazione del mercato settimanale di via San Leonardo, sia sotto il profilo di una maggiore sicurezza della viabilità urbana – soprattutto nella parte alta di via Salso – che per una migliore reale dislocazione dei singoli posteggi (

alimentari che non alimentari) e tenuto conto della diminuzione complessiva degli stessi che da 160 (centosessanta) originariamente previsti sono stati diminuiti a 90 (novanta), si propone la nuova dislocazione del settore alimentare, come meglio rappresentata nell'allegata Tabella, eliminando così l'attuale ingresso al mercato di via Salso. Il suddetto spostamento tiene conto anche del fatto che si sta realizzando – sempre all'interno dell'area P.I.P. – nello spazio attiguo alle stradelle interne ove verrà dislocato il settore alimentare del mercato - un ampio parcheggio per autoveicoli. Alla riassegnazione dei singoli posteggi (sia del settore alimentare che del settore non alimentare) si procederà con la medesima dinamica seguita dall'Ufficio all'atto dell'avvio del mercato nell'attuale area di via San Leonardo, ovvero mediante scelta da parte dei singoli operatori (iniziando da quelli del settore alimentare e proseguendo con quelli del settore non alimentare), tenuto conto dell'anzianità di presenza degli stessi nel mercato settimanale e quella dell'iscrizione al R.E.A. , a partire dalla sua originaria attivazione.

b) La FIERA DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO, attualmente prevista per la prima domenica di ogni mese nella piazza grande di Largo dell'Autonomia Comunale con un numero complessivo di 50 (posteggi) di mq. 20 (venti) ciascuno, per una superficie complessiva di mq. 1.000 (mille), viene proposta la seguente modifica :

1. La fiera dell'Usato e dell'Antiquariato si svolge tutte le domeniche, all'interno dell'area mercatale denominata "THAPOS LAND" posta alle spalle della Sede del Municipio di Priolo Gargallo.

I posteggi previsti sono 25 (venticinque) di mq. 20 (venti) ciascuno per un'area complessiva impegnata di mq. 500 (cinquecento), meglio identificata nell'allegata tabella

c) Negli anni passati – in via sperimentale – era stato istituito, con provvedimento Sindacale, il cosiddetto "MERCATO DEGLI AGRICOLTORI", riservato ai produttori agricoli, che veniva svolto ogni venerdì nel piazzale antistante la sede Municipale di via N. Fabrizi. Nel suddetto mercato erano previsti n° 10 posteggi di mq. 20 ciascuno.

2. Si propone di regolamentare, in via definitiva, anche il suddetto mercato, prevedendo però che abbia il suo svolgimento nella nuova area attrezzata posta alle spalle della sede Municipale di via N. Fabrizi, denominata "THAPSOS LAND". Il "MERCATO DEL CONTADINO" , riservato ai produttori agricoli , si svolgerà ogni venerdì ed è composto da n° 10 (dieci) posteggi di mq. 20 (venti) ciascuno. La porzione di area in cui si svolgerà e quella indicata nell'allegata Tabella (vedi art. 26 bis) -

d) Il posteggio settimanale di mq. 12 settore non alimentare in " Piazza dei caduti di Nassirya" - lato CENTRO SOCIALE DON BOSCO - meglio indicato nell'elaborato grafico TAV. 4, allegato al presente provvedimento, **VIENE SOPPRESSO.**

Le Autorizzazioni Amministrative relative ai suddetto posteggio ha validità decennale e l'attività viene svolta tutto l'anno per un giorno della settimana.

DIMENSIONI DEL POSTEGGIO

Con deliberazione consiliare n.28 del 30/04/09 sono stati ampliate le dimensioni dei posteggi fino ad un massimo di 100 mq nei seguenti modi:

1. Nelle aree destinate allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. n. 18/95 può essere installato un chiosco per un massimo di **superficie utile** chiusa permanente pari a mq. 40 ed inoltre possono essere installate tettoie fisse o stagionali, eventualmente tamponabili perimetralmente con tende amovibili, comunque da non superare **la superficie complessiva massima di mq. 100,00**, con la possibilità di ampliare del 20% solo in occasione di manifestazioni di rilievo e per un massimo di 72 ore.
2. Per **superficie utile** si intende quella coperta e comprende i vani per la vendita, i vani tecnici, i servizi igienici, nonché eventuali locali per la somministrazione di alimenti e bevande (escluse tettoie, tende e altre strutture fisse) compresi gli autoveicoli attrezzati per la vendita dei prodotti.
3. Limitatamente al caso di attività di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande che abbiano carattere esclusivamente stagionale e per le quali vengano richieste aree da occupare anche con installazioni mobili, la definizione di **superficie totale** coincide con quella di **superficie utile**.
4. Nel territorio del Comune di Priolo Gargallo l'esercizio del commercio su aree pubbliche con autorizzazioni permanenti o stagionali di cui alla lettera a) e b) dell'art.1 comma 2 della L.R. n. 18/95 può essere esercitato nelle aree individuate dal presente studio , al di fuori delle quali non può essere esercitata alcuna forma di commercio su aree pubbliche salvo in modo itinerante, ove concesso.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(L.R. 1 marzo 1995, n. 18 – L.R. 8 gennaio 1996, n.2 - L.R.22 dicembre 1999, n.28)

OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni

NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 4 – Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 – Rilascio Nulla Osta art. 2 comma 8 L.R. n.18/95
- Art. 7 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti
- Art. 8 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 9 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art.10 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art.11 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 12 – Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 13 – Produttori agricoli
- Art. 14 – Autorizzazioni temporanee in occasione di fiere e sagre
- Art. 15 – Normative igienico-sanitarie
- Art. 16 – Obblighi e divieti per gli operatori
- Art. 17 – Commissione di mercato
- Art. 18 – Funzionamento della commissione di mercato

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI DI TIPO A E B

- Art. 19 – Piano dei mercati
- Art. 20 – Prescrizioni ed obblighi dei titolari delle autorizzazioni di tipo a) e b)

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 21 – Durata delle concessioni
- Art. 22 – Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

MERCATO SETTIMANALE

- Art. 23 – Norme in materia di funzionamento del mercato
- Art. 24 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione
- Art. 25 – Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 26 – Fiera dell'usato e del piccolo antiquariato
- Art. 26 bis – Mercato del Contadino – riservato a produttori agricoli del settore biologico

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.27 – Disposizioni transitorie
- Art. 28 – Sanzioni
- Art.29 – Vigilanza
- Art.30 – Entrata in vigore del regolamento

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della legge regionale n.18/95 come modificata dalle ll.rr. n.2/96 e n.28/99.

Il regolamento è parte integrante della determinazione delle aree destinate all'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche e viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/95.

Articolo 2

Definizioni

Per commercio su aree pubbliche, così come stabilisce l'articolo 1 comma 1 della L.R. n.18/95, si intende la vendita delle merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) Per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico;
- c) Per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
- d) Per mercatino dell'antiquariato: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- e) Per posteggi: parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- f) Per presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) Per numero di presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività

commerciale, purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- h) Per fiera – mercato o sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) Per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune in cui l'interessato intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ;
- j) Per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purchè non assegnato;
- k) Per posteggio riservato. Il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- l) Per Ordinanza del Ministero della salute: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002.

NORMATIVA GENERALE

Articolo 3 Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28/99 ed è rilasciata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare.
2. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:
 - a) TIPO A) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni la settimana;
 - b) TIPO B) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
 - c) TIPO C) quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

Articolo 4 Autorizzazione con posteggio

Il presente articolo tratta la seguente materia:

- Metodologia di presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione e del relativo posteggio
- Dati da indicare nella domanda

- Documentazione da allegare alla domanda
- Criteri di assegnazione dei posteggi
- Procedure di rilascio dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico
- Pubblicazione della graduatoria
- Cause di esclusione
- Prescrizioni per gli operatori di mercato
- Informazioni generali relative al bando per la concessione dei posteggi

Alla luce di quanto sopra si prevede che :

comma 1

L'Autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del competente ufficio comunale, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le norme vigenti in materia.

comma 2

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso, che verrà pubblicato, riportante le aree disponibili per l'assegnazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune.

comma 3

Ai sensi della L.R. n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni, dell'INTESA scaturita in sede di CONFERENZA UNIFICATA del 05 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131- riguardante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853), della Conferenza delle Regioni e delle Province del 24 gennaio 2013, la domanda, corredata dalla documentazione qui di seguito indicata, tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa di tipologia a) e b) dei settori merceologici alimentare e non alimentare, nonché della relativa concessione del suolo pubblico, a pena l'esclusione, deve essere presentata in carta resa legale [marca da bollo da €. 16,00], esclusivamente sul modello A predisposto dal Settore Attività Produttive e Mercati del Comune di Priolo Gargallo, disponibile sia presso il Settore predetto, che sul sito Ufficiale del Comune di Priolo Gargallo.

La domanda deve essere indirizzata a : Comune di Priolo Gargallo – Settore Attività Produttive e Mercati – Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) via N. Fabrizi s.n.c. – 96010 PRIOLO GARGALLO , e potrà essere inviata secondo una delle seguenti procedure :

3. trasmessa presso la sede comunale, a mezzo di raccomandata postale A.R.
4. in formato digitale tramite il portale SUAP del Comune di Priolo Gargallo e deve essere munito di una pec (posta elettronica certificata). E' possibile inviare la documentazione direttamente o tramite un delegato (commercialista, architetto, associazione di categoria, ecc.)

In caso di consegna cartacea, il plico contenente la domanda e gli allegati dovrà essere controfirmato ai lembi di chiusura dal richiedente, con l'indicazione all'esterno, del nome, cognome e indirizzo del mittente. Sia sul plico che nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura :

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI IN
PRIOLO GARGALLO - ANNO

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del Farà fede la data del timbro di spedizione per le domande spedite a mezzo posta o via pec.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi e le domande spedite oltre il termine perentorio di presentazione delle istanze del

Nella domanda devono essere dichiarati a pena inammissibilità:

- a) Dati anagrafici del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società);
- b) Codice fiscale/ partita I.V.A. ;
- c) Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6/9/2011 n° 159 (antimafia)";
- d) Possesso dei requisiti morali (per entrambi i settori merceologici), di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n° 59/2010 e s.m.i.;
- e) Possesso dei requisiti professionali (per il solo settore merceologico alimentare), di all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010 e s.m.i.;
- f) Di avere preso visione e di avere piena conoscenza di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n° del, con la quale è stato approvato il BANDO PUBBLICO;
- g) Domicilio presso cui vanno indirizzate tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento;
- h) Autorizzazione al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono parte dell'istanza.
- i) Indicazione, in ordine di preferenza, del posteggio chiesto in concessione;
- j) Anzianità d'impresa nel mercato su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese;
- k) Eventuale possesso del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) : documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

Non sono ammesse integrazioni alle dichiarazioni rese ed alla documentazione allegata alla domanda presentata.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti al momento della emanazione del bando.

Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

1. Copia documento d'identità valido (per le persone fisiche e per tutti i soci in caso di società di persone, per il legale rappresentante in caso di società di capitale);
2. In caso di richiedente non cittadino di uno degli Stati dell'Unione Europea : copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
3. Copia in carta semplice della visura storica del Registro delle Imprese, in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oppure dichiarazione sostitutiva in carta semplice sottoscritta dal richiedente.
4. Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), se posseduto
5. Dichiarazione dei soci n°.....
6. Autodichiarazione con eventuale copia del documento del requisito professionale (solo per il settore alimentare)

Sono previsti i seguenti CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'INTESA scaturita in sede di CONFERENZA UNIFICATA del 05 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131- riguardante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853) – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 .

1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RESISI DISPONIBILI O DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI E NELLE FIERE GIÀ ESISTENTI

Le concessioni dei posteggi e le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative ai posti resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti, sono rilasciate in applicazione ai seguenti criteri:

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .

Sarà applicata la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2. anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, sarà attribuito il punteggio di : 40 punti per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

Saranno attribuiti 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

In caso di parità rispetto ai criteri sopra indicati si procederà con l'applicazione dei seguenti ulteriori criteri :

- saranno valutate, innanzitutto, le domande presentate dai cosiddetti "SPUNTISTI" ovvero da coloro che hanno occupato, anche saltuariamente, i posteggi – temporaneamente vacanti o non assegnati – mediante sorteggio, a partire da gennaio 2013.

Per questi casi, sarà applicata la seguente ripartizione di ulteriori punteggi :

- fino a 60 (sessanta) presenze – anche non consecutive : punti 20
- da 61 (sessantuno) a 100 (cento) presenze – anche non consecutive : punti 40
- oltre 100 (cento) presenze – anche non consecutive : punti 60

c) Qualora si dovessero verificare ancora casi di parità, i rimanenti posteggi saranno assegnati prendendo in considerazione il più giovane dei richiedenti.

d) Infine, in caso di estrema parità rispetto a tutti i criteri prima indicati il Dirigente del Settore – previa convocazione degli interessati – provvederà alla assegnazione del posteggio tramite sorteggio pubblico.

2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI O NELLE FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE/ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ISOLATI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

- 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta = punti 05
(vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km. Zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banche alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua);

- 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito = punti 03
(impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
- 3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica = punti 02
(compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale).
- 4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 1 lett.a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
- 5) Qualora si dovessero verificare ancora casi di parità, i rimanenti posteggi saranno assegnati prendendo in considerazione il più giovane dei richiedenti.

3. IL PRESTATORE PROVENIENTE DA UNO STATO APPARTENENTE ALLA U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

4. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro sessanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Comune pubblica all'Albo Pretorio on-line la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopra indicati, e la conseguente assegnazione dei posteggi elaborata anche sulla base delle preferenze espresse.

Gli interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro giorni 15 (quindici) dalla Pubblicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del decreto legislativo 104/2010 oppure al presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.

La concessione decennale del posteggio e l'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge regionale n° 18/1995, sono rilasciate sulla base della graduatoria formulata secondo le modalità sopra citate, decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della stessa.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Comportano l'esclusione dal presente Bando :

- la presentazione delle domande fuori dal termine o la ricezione delle stesse oltre il termine previsto e la trasmissione con forme diverse da quelle stabilite nel presente bando;
- l'omissione della firma del legale rappresentante/concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività da parte di tutti i soggetti previsti;
- la mancata allegazione di copia del documento di identità in corso di validità dell'istante o dei soggetti tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti;
- la mancanza anche di una sola delle indicazioni previste alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l (dichiarazioni da inserire a pena di inammissibilità)
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente
- l'incompletezza sostanziale della domanda, anche di un solo degli elementi richiesti
- la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali anche di un solo soggetto

6. PRESCRIZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle seguenti norme :

- Decreto legislativo n° 59/2010
- Circolare 6 ottobre 2010, n. 4. Assessorato Regione Sicilia delle Attività Produttive
- CONFERENZA UNIFICATA – INTESA del 05 luglio 2012
- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013
- legge Regione Sicilia n° 18/1995 e successive modifiche ed integrazione

I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni nell'ambito delle varie aree mercatali istituite nel territorio del Comune di Priolo Gargallo, dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni, prescrizioni, disposizioni, etc. previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

La concessione del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinata al pagamento del relativo canone concessorio secondo le disposizioni previste.

7. INFORMAZIONI GENERALI

- Copia del Bando e della modulistica sono disponibile sia presso il Settore Attività Produttive e Mercati – del Comune di Priolo Gargallo - via N. Fabrizi s.n.c. - che sul sito Ufficiale del Comune di Priolo Gargallo;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Ls. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti ed in applicazione della

disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge n°241/1990; i dati potranno essere inoltre, comunicati su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

- **Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.**

- **Titolare del trattamento è il Comune di Priolo Gargallo, e responsabile del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) Sig.,**

comma 4 (ex 11)

La graduatoria relativa ai singoli avvisi pubblici di rilascio delle autorizzazioni di tipologia A – B e di concessione di suolo pubblico rimangono valide per la durata di dieci anni. Per cui, qualora si dovessero rendere dei posti liberi, si procederà all'assegnazione mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui dovesse risultare esaurito l'elenco degli aventi diritto si procederà mediante nuovo avviso pubblico

Articolo 5

**Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante tipologia c)
(Modificato dal D.lgs. n. 59 /10 e succ. circolari: n. 3635/c del 06/05/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico; n. 4 del 06/10/2010 e n. 5 del 22/10/2013 dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia)**

1. L'Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.1 comma 2 della L.R. n.18/95 è rilasciata dal dirigente del settore competente.

2. Il richiedente, sia se persona fisica o società di persone, o di capitali regolarmente costituite o cooperative, può chiedere l'autorizzazione nel Comune o di residenza o dove intende avviare l'attività .

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda tramite il sistema SUAP del sito del Comune di Priolo Gargallo , nei moduli predisposti dal sistema.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare, di cui al comma precedente, il termine per formarsi del silenzio- assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

Articolo 6
Rilascio Nulla Osta art. 2 comma 8 L.R. n. 18/95

Viene soppresso dal D.Lgs. n. 59/10 art. 70 comma 2 e successive circolari, in quanto in relazione alla tipologia c) i comuni interessati anziché i relativi nulla-osta rilasceranno apposita autorizzazione.

Articolo 7
Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto nelle aree non interdette dal Comune. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/95 il presente regolamento disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante che viene consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 3 (tre) ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori propri che esercitano la vendita dei prodotti in forma itinerante.

Articolo 8
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autentica e registrato all'Agenzia delle entrate; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigenti per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività venga esercitata su area pubblica, in un posteggio in concessione, il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta,

ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata 60 giorni dalla data di registrazione del titolo, pena la decadenza del diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, del responsabile del servizio competente.
6. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui di sopra, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di registrazione del titolo non abbia regolarizzata la sua posizione; può essere accordata ulteriore proroga 60 giorni solo per cause indipendenti dalla propria volontà. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

Articolo. 9

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione dell'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite ad altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Articolo. 10

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazione di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex l. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 18/95, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica fino a giorni trenta per i titolari di autorizzazioni di tipo a) e fino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo b), limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) Recidiva nelle violazioni relative al mercato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c) La vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
- d) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- e) Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Articolo 11

Decadenza e revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica si intende decaduta quando il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con iscrizione al registro delle imprese.
2. L'autorizzazione viene revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, senza giustificati motivi, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi;
 - b) Per l'esercizio di attività stagionali il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto;
 - c) **Per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP), anche per una sola annualità per le autorizzazioni di tipo b) e per le concessioni dei posteggi decennali dove sono allocati i chioschi di proprietà del comune;**
 - d) Quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
3. L'ufficio comunale competente accertata la sussistenza di uno dei punti sopra citati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato, al quale sono assegnati dieci giorni di tempo per eventuali contro deduzioni. Decorsi inutilmente i quali, l'ufficio competente provvede all'emanazione del provvedimento di revoca, congruamente motivato, e comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata o di notifica.

Articolo 12
Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi i cui all'art. 10 della L.R. n.18/95 valgono, in materia di orari per commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) L'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
 - b) Per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 5,00 antimeridiane e le ore 3,00 antimeridiane del giorno successivo;
 - c) Per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
2. La vendita al pubblico delle merci nei mercati, ha inizio alle ore 8,00 ed ha termine alle ore 13,00; in detto intervallo temporale non è consentito agli operatori assegnatari l'accesso o l'abbandono dell'area di mercato salvo ragioni di forza maggiore. Gli operatori lasciano l'area di mercato entro e non oltre le ore 14,30.

Articolo 13
Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche sia in forma itinerante che con posteggio.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, il produttore agricolo deve presentare richiesta di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. I produttori agricoli hanno la riserva dei posteggi nei mercati settimanali e nella aree pubbliche per la vendita dei propri prodotti.

Articolo 14
Autorizzazioni temporanee in occasione di fiere e sagre

1. In occasione di fiere – sagre e altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati per l'area interessata alla manifestazione, in base ai criteri di cui all'art. 12 comma 3 della L.R. n. 18/95.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

4. La domanda di autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione e viene rilasciata almeno trenta giorni prima del suo svolgimento, sempreché il richiedente abbia i requisiti soggettivi.
5. Queste aree non fanno parte di quelle in concessione di cui all'art. 1 lett. b) della legge n.18/95, ma sono stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione.

Articolo 15

Normativa igienico – sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da legge e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002.
2. Il comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno la responsabilità e i doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero della salute.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della salute, all'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, fermo restando l'osservanza dalle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti ed eventuali contaminazione esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c) , non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non .Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purchè vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6 lettere c) e d), dell'Ordinanza del ministero della Salute.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6 lettere a), b), c), d), e), dell'ordinanza del ministero della salute, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti di pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
10. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della salute. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dell'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collocamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinato al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n.283, in relazione all'attività esercitata.
14. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della salute e dell'impianto di erogazione autonomo e energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nella area pubbliche munite rispettivamente di:
 - a) allaccio idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo. Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'essenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
15. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.327/1980, articoli 37 e 42.

16. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile "dell'Industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997 n.155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Articolo 16 **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, nelle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette CD e similare, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
8. A partire dalle ore 6,00 e fino alle ore 14,30 è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area del mercato ad eccezione che per gli operatori del mercato che dovranno comunque rispettare le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento e per i mezzi di pronto soccorso.
9. Il Comune assicura il rispetto del divieto posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia municipale.
10. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
12. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia non autorizzata.

Articolo 17

Commissione di mercato

1. Ai sensi dell'art.8 della legge L.R. n. 85/95, presso il mercato è istituita un commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed un quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.
3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascun operatore del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. E' compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Articolo 18

Funzionamento della Commissione di mercato

1. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di Presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI A E B

Articolo 19 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale.
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere soggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e delle presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Articolo 20 Prescrizioni ed obblighi dei titolari di autorizzazioni di tipo a) e b)

1. La ditta assegnataria di un chiosco è obbligata:
 - a) ad osservare gli orari di apertura e chiusura dei negozi in sede fissa su aree private e dei pubblici esercizi ed all'osservanza delle eventuali ordinanze;
 - b) a curare l'igienicità del chiosco;
 - c) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, a meno che gli eventuali danni siano stati causati da eventi naturali;
 - d) ad assicurarsi contro eventuali danni causati mediante atti vandalici al chiosco, incendio e danneggiamenti, indicando come beneficiario il Comune di Priolo Gargallo qualora il chiosco fosse di proprietà del Comune;
 - e) ad assolvere ai pagamenti dei consumi di, energia elettrica relativamente al chiosco, con contratto di fornitura da stipulare con l'ENEL, di fognatura, dell'acqua, della tassa smaltimento rifiuti e delle spese di contratto e di registrazione;
 - f) ad assolvere ai pagamenti relativi al canone sia di concessione del suolo pubblico che la concessione in uso del chiosco e dell'eventuale arredo ed attrezzatura di proprietà del Comune di Priolo Gargallo, prima del rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa. In particolare, la ditta assegnataria del posteggio a carattere

annuale corrisponderà al Comune il canone indicato, in quattro rate trimestrali di uguale importo. Tale canone viene aggiornato annualmente, dopo il primo anno in misura pari all'incremento ISTAT dei prezzi al consumo. Per le attività a carattere stagionale, la ditta assegnataria del posteggio corrisponderà al Comune il canone, prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa e/o del rinnovo annuale.

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 21

Durata delle Concessioni

1. La concessione del posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ha la durata di dieci anni. Essa può essere rinnovata alla scadenza, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 22

Canone/tassa per l'occupazione del posteggio

1. La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento – disciplinare nel quale dovranno essere indicati tutti, nessuno escluso gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

MERCATO SETTIMANALE

Articolo 23

Norme in materia di funzionamento del mercato

1. Il mercato e la fiera sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento della attività di carattere istituzionale dei servizi di mercato.
2. La vigilanza circa che il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico – sanitarie, oltre che agli organi di polizia cui sopra è demandata anche all'Azienda U.S.L.
4. E' compito degli uffici, dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stand, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza del suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
8. E' consentito l'uso da apparecchi atti da consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

Articolo 24

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione

1. Il titolare del posteggio, che per causa di forza maggiore, è costretto a non occupare il sito assegnatogli, deve comunicare entro cinque giorni, per ogni assenza, all'ufficio competente nella forma scritta i motivi d'impedimento, con documenti probatori.
2. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato e nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso l'ufficio commercio del Comune.
3. A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità quale impresa attiva riferita al commercio su aree pubbliche.
4. La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata da gennaio 2013.
5. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato e nella fiera, sarà effettuato da un incaricato dall'ufficio competente nella giornata di mercato .

Articolo 25

Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 8,00 altrimenti è considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determina giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo e venga effettuata la deroga, la presenza al mercato da parte dell'operatore è facoltativa.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio settore aree pubbliche, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Articolo 26
Fiera dell'usato e del piccolo antiquariato

1. Alla fiera dell'usato e del piccolo antiquariato possono partecipare gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante che vendono esclusivamente merce usata e piccolo antiquariato, nonché i collezionisti titolari di autorizzazioni rilasciate da qualsiasi comune italiano relativi al settore non alimentare con l'obbligo di porre in vendita "oggetti ed effetti usati" ed artisti che intendono vendere le proprie opere a carattere creativo.
2. La concessione dei posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione avviene secondo le procedure e le disposizioni del presente regolamento.
3. Lo svolgimento è stabilito ogni domenica di ogni mese, presso il **Parco Pubblico denominato "THAPSOS LAND"** posto alle spalle della sede del Comune di Priolo Gargallo
4. Il numero dei posteggi è stabilito in **25** unità, di 20 mq. ciascuno, su un'area di circa **500** mq. l'orario di vendita è previsto dalle ore 8,00 alle ore 17.30 nei mesi da ottobre a marzo; e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nei mesi da aprile a settembre.
5. Prima dell'inizio dell'attività il concessionario deve dimostrare di aver corrisposto l'importo relativo alla TOSAP.
6. La mancata partecipazione alla fiera per 13 volte, anche non consecutive, nell'arco dell'anno (esclusi i casi di malattia, maternità, servizio militare) genera la decadenza dell'assegnazione del posteggio.
7. Il posteggio sarà assegnato ad altro richiedente in graduatoria.
8. L'operatore del posteggio revocato potrà partecipare all'assegnazione di posteggi liberi ma dovrà ripresentare la domanda secondo la procedura stabilita.
9. Ad ogni edizione di fiera gli agenti di polizia Municipale o un funzionario incaricato dall'ufficio competente, dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati degli operatori concessionari assenti.

Articolo 26/ bis
Mercato settimanale del contadino –
riservato ai produttori agricoli del settore agro- alimentare

1. Al Mercato settimanale del contadino possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli del settore agro- alimentare
2. La concessione dei posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione avviene secondo le procedure e le disposizioni del presente regolamento.
3. Lo svolgimento è stabilito tutti i venerdì di ogni mese, presso il **Parco Pubblico denominato "THAPSOS LAND"** posto alle spalle della sede del Comune di Priolo Gargallo

4. Il numero dei posteggi è stabilito in 10 unità, di 20 mq. ciascuno, su un'area di circa 200 mq. l'orario di vendita è previsto dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
5. Prima dell'inizio dell'attività il concessionario deve dimostrare di aver corrisposto l'importo relativo alla TOSAP.
6. La mancata partecipazione al Mercato per 13 (tredici) volte, anche non consecutive, nell'arco dell'anno (esclusi i casi di malattia, maternità, servizio militare) genera la decadenza dell'assegnazione del posteggio.
7. Il posteggio sarà assegnato ad altro richiedente in graduatoria.
8. L'operatore del posteggio revocato potrà partecipare all'assegnazione di posteggi liberi ma dovrà ripresentare la domanda secondo la procedura stabilita.
9. Ad ogni edizione di fiera gli agenti di polizia Municipale o un funzionario incaricato dall'ufficio competente, dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati degli operatori concessionari assenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente detto ed esplicitato nei presenti articoli si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, e alla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013.

Articolo 28

Sanzioni

1. L'operatore che esercita il Commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, fuori dal territorio, o posteggio previsto dall'autorizzazione stessa e non rispetta i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività, nonché la distanza individuata dal presente regolamento tra due soste susseguenti, è punito con la confisca delle merci e delle attrezzature e con la sanzione amministrativa del pagamento; di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,46; analoga sanzione viene elevata a coloro che non rispettano l'obbligo di lasciare giornalmente l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.
3. La vendita e l'esposizione di prodotti non compresi nell'Autorizzazione è punita con la confisca di tutti i prodotti non nell'Autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37.
4. L'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa e il mancato rispetto dell'onere di lasciare giornalmente l'area libera da ingombri e comunque di rimuovere da essa i rifiuti prodotti dello stesso operatore, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 ad € 516,46.

5. Agli effetti all'art. 20 comma 1 della L.R. n.85/95 non fa parte delle attrezzature o di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
6. Così come previsto dal comma dell'art. 20 della L.R. n.85/95, equivale alla distruzione delle merci sequestrate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Articolo 29 **Vigilanza**

1. E' affidata al Corpo di polizia la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi prodomiche alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.

Articolo 30 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Vengono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quanto stabilito con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 7 n.18/95, ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

REVISORE UNICO

COMUNE DI PRIOLO G.
N 0016061 del 01-06-2015
SEGRETARIO GENER
TRIBUTI
F. Rossi

Al Responsabile del XIV Settore – Dott.ssa Concetta Serratore

Al Presidente del Consiglio Comunale – Sig. Beniamino Scarinci

Al Responsabile del III Settore – Dott.ssa Vincenza Ceraulo

Al Segretario Generale – Dott. Maurizio Casale

In allegato alla presente si trasmette N. 1 verbale contenente:
parere per le MODIFICHE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE
AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE ED AL RELATIVO REGOLAMENTO
COMUNALE.

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	
UFFICIO TRIBUTI	
PROT. N°	1127
DATA	1 GIU 2015

Il Revisore Unico
Dott. Attilio Amoroso

Attilio Amoroso

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VERBALE N. 41

Rif. richiesta del 28/5/2015 via e-mail del Resp. del procedimento Sig.ra Rosaria Parisi

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di giugno il Revisore Unico esamina e delibera sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche alla rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed al relativo regolamento – L.R. n. 18/95 e L.R. n. 2/1996 – D. Lgs. n. 59/2010 – Intesa sancita con la conferenza unificata del 5/7/2012 – Conferenza delle regioni e delle province autonome del 24/1/2013

IL REVISORE UNICO

1. Vista la richiesta di parere ricevuta via e-mail il 28 maggio 2015 dal Responsabile del procedimento Sig.ra Rosaria Parisi (e relativi allegati);
2. Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/5/2015;
3. Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19 settembre 2013 con la quale è stata approvata la rideterminazione delle aree destinate all'esercizio del commercio e sono state apportate modifiche ed integrazioni al relativo regolamento comunale;
4. Considerata la normativa di riferimento ed in particolare: il D. Lgs. n. 59/2010, la circolare n. 4 del 6/10/2010 dell'Assessorato Regione Sicilia delle Attività Produttive, L. n. 131 del 6 giugno 2003 art. 8 comma 6, la conferenza delle regioni e delle province autonome del 24 gennaio 2013, la risoluzione n. 6591 del 16 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico;
5. Considerata la necessità di modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale del Commercio derivanti anche dalle novità normative intercorse;
6. Considerato il parere favorevole già espresso dal Revisore Unico sulla base della documentazione ricevuta il 20 e 25 marzo 2015 (rif. parere n. 35 del 26 marzo 2015);
7. Viste le attestazioni di regolarità tecnica del Responsabile del procedimento Sig.ra Rosaria Parisi e del Responsabile del XIV Settore Dott.ssa Concetta Serratore nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del III Settore;




ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione proposta delle modifiche per la rideterminazione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio e dell'aggiornamento del relativo regolamento comunale.

Il Revisore Unico

Dott. Attilio Amoroso

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Attilio Amoroso'.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
BIATTONI ALESSANDRO

Il Presidente
Beniamino Scarnici

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE)

dal 29 ~~NOV~~ 2015 al 13 AGO 2015

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15, comma 1. L.R. 44/91, come sostituito dall'art. 4, L.R. 23/97)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della L.R. n.44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input type="checkbox"/> Capi Gruppo Cons.
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/> Economo	<input type="checkbox"/> P.te Cons. C.le
<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Contratti	<input type="checkbox"/> Difensore civico
<input type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/> Ufficio Legale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input type="checkbox"/> Pubbl. Istruzione	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notificata a:

1.	2.
3.	4.